

Prodotti non preimballati

Informazioni obbligatorie

Spagna, Polonia, Portogallo e Italia a confronto

di *Francesco Montanari**, *Agnieszka Szymecka-Wesołowska*** e *Cesare Varallo****

* Avvocato specializzato in diritto alimentare europeo e Dottore di Ricerca in diritto dell'Unione europea, Lisbona

** *Food lawyer*, PhD e fondatrice del Centro di Diritto Alimentare di Varsavia

*** Avvocato specializzato in Diritto alimentare e fondatore di www.foodlawlatest.com

Un'analisi comparativa della legislazione spagnola, polacca, portoghese e italiana in materia di informazioni obbligatorie da dare al consumatore, sugli alimenti non preimballati

Ai sensi dell'art. 44, par. 1, del regolamento UE 1169/2011 (il cosiddetto "FIC", *Food Information to Consumers*), le informazioni sugli alimenti non preimballati possono limitarsi alla menzione di quelle previste ai sensi dell'art. 9 par. 1, lett. c), ovvero le sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, elencate nell'allegato II. L'apposizione di ulteriori informazioni obbligatorie e le modalità di fornitu-

ra delle stesse (art. 44, par. 2) sono lasciate alla discrezionalità dei legislatori nazionali.

Diversi Stati membri dell'Unione Europea, negli scorsi mesi, hanno notificato alla Commissione europea, ai sensi della procedura TRIS (direttiva 98/34/CE¹), i propri progetti di legislazione ed alcuni di essi hanno già emanato atti aventi natura cogente. In questo articolo analizzeremo le diverse situazioni in Spagna, Italia, Portogallo e Polonia, anche al fine di trarre qualche utile spunto comparativo.

Ciò che è importante sottolineare è che la mera comunicazione verbale, anche a seguito dei chiarimenti della Commissione (documento Q&A sul regolamento FIC del 31 gennaio 2013²), non può essere considerata di per sé sufficiente, ma dovrà sempre essere accompagnata quantomeno da opportuni cartelli o segnali i quali indichino che le informazioni sono disponibili tramite richiesta e prontamente accessibili al consumatore.

Si riporta il punto 2.5.3 del documento, nel qua-

¹ Direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Vedi anche <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/it/>.

² http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/qanda_application_reg1169-2011_it.pdf

le la domanda posta riguarda appunto la possibilità per gli Stati membri di adottare misure nazionali con le quali si permette che le informazioni sugli allergeni – per gli alimenti non preimballati – siano comunicate solamente su richiesta del consumatore:

“La comunicazione su richiesta “di informazioni sugli allergeni” non è considerata come “un mezzo atto a fornire informazioni”. Tuttavia, in un approccio pragmatico, le misure nazionali possono prevedere, a titolo indicativo, che le informazioni particolareggiate relative alle sostanze che provocano allergie o intolleranze utilizzate nella fabbricazione o nella preparazione di alimenti non preimballati possano essere comunicate su richiesta del consumatore, purché l’operatore comunichi in posizione evidente e in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile ed eventualmente indelebile che tali indicazioni possono essere ottenute su richiesta. Ciò indicherebbe già al consumatore che l’alimento è suscettibile di provocare allergie o intolleranze e che informazioni in merito sono disponibili e facilmente accessibili.”

È evidente come tale chiarimento abbia allargato le maglie attraverso le quali gli Stati membri potranno legiferare in materia, ma è bene anticipare come nessuno degli Stati membri esaminati si sia spinto sino a disporre la fornitura delle informazioni in materia di allergeni solamente in maniera verbale: esse saranno sempre accompagnate da una combinazione di diversi elementi e cautele, affinché il consumatore sia adeguatamente informato e possa accedere a informazioni scritte.

Spagna

In Spagna, i lavori legislativi concernenti l’adozione della normativa nazionale in materia di fornitura di informazioni al consumatore relativamente ai prodotti non preimballati si sono conclusi di recente, con la pubblicazione del Real Decreto 126/2015 del 27 febbraio scorso. Basata sulla proposta del Ministero spagnolo per la Salute, gli Affari sociali e le Pari opportunità, la nuova normativa specifica quali informazioni de-

vono essere fornite al consumatore obbligatoriamente e con quali modalità, con riferimento alle seguenti categorie di prodotti:

- gli alimenti sfusi destinati al consumatore finale o alla ristorazione collettiva;
- gli alimenti imballati su richiesta del consumatore;
- gli alimenti imballati nei locali di proprietà del dettagliante e destinati alla vendita diretta.

Nel caso degli alimenti non preimballati e di quelli imballati su richiesta del consumatore (art. 4), oltre alla denominazione dell’alimento, gli operatori interessati devono fornire indicazioni sulla presenza di sostanze che causano allergie o intolleranze, nonché la quantità di un ingrediente o categoria di ingredienti, conformemente al disposto dell’art. 22 del regolamento FIC. Nel caso specifico delle bevande alcoliche con una gradazione superiore a 1,2%, è richiesta l’indicazione del grado alcolico corrispondente.

Nel caso degli alimenti imballati nei locali di proprietà del dettagliante per la vendita diretta (art. 5), sono di massima richieste tutte le informazioni obbligatorie previste dagli artt. 9 e 10 del regolamento FIC, ad eccezione dell’informazione nutrizionale. Tuttavia, nel caso di frutta e verdura contenuta in ceste, reti ed altre confezioni che permettano l’identificazione del prodotto ad occhio nudo, sono richieste per lo meno le seguenti informazioni: denominazione dell’alimento, peso netto e identificazione dell’operatore che lo commercializza.

Con riguardo alle modalità di fornitura delle informazioni obbligatorie, per il caso di alimenti sfusi e imballati su richiesta del consumatore, la legislazione spagnola prevede che dette informazioni siano fornite per iscritto, ad esempio, sull’etichetta del prodotto o, alternativamente, a mezzo di appositi cartelli o contrassegni collocati in prossimità dell’alimento (art. 6, par 2). Nel caso degli alimenti imballati per la vendita diretta, invece, le informazioni devono essere fornite direttamente sulla confezione o tramite etichetta da apporsi su quest’ultima. L’utilizzo di cartelli, contrassegni o altri supporti per fornire le informazioni obbligatorie è consentito a condizione che la vendita sia effettuata in presenza del venditore (non, quindi, nel caso di vendita self-service). Ad ogni modo, il termine minimo di conser-

vazione e la data di scadenza sono elementi che dovranno sempre e comunque figurare sulla confezione del prodotto (art. 6, par 3). Le informazioni obbligatorie dovranno essere espresse almeno in castigliano, la lingua ufficiale del Paese. Per tutte le categorie di prodotti sopra menzionati, la normativa spagnola contempla anche la possibilità di fornire le informazioni obbligatorie oralmente, seppur nel rispetto di determinate condizioni (art. 6, par. 5 a)). Perché ciò avvenga, le informazioni dovranno essere facilmente ottenibili, prima dell'acquisto del prodotto in questione, tramite il personale addetto alla vendita o altre modalità alternative, ma che in nessun caso comportino costi aggiuntivi per il consumatore. Laddove l'operatore opti per fornire le informazioni obbligatorie in tal modo, sarà soggetto all'obbligo di registrare tutte le informazioni rilevanti su supporto cartaceo o elettronico, assicurandosi che, ove necessario, i propri dipendenti, le autorità competenti e il consumatore che le richieda vi possano aver accesso.

Polonia

Nell'ordinamento giuridico polacco, le regole sull'etichettatura dei prodotti non preimballati sono attualmente predisposte nel recente regolamento del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale del 23 dicembre 2014, relativo all'etichettatura di alcuni prodotti alimentari.

A norma del paragrafo 19 del regolamento nazionale del 2014, nel caso degli alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, oppure imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, i venditori sono obbligati a fornire le seguenti informazioni:

- la denominazione dell'alimento, stabilita secondo le regole previste nell'art. 17 del regolamento UE 1169/2011;
- il nome o la ragione sociale del produttore (va sottolineato che non è resa necessaria l'informazione sull'indirizzo dell'operatore);
- l'elenco degli ingredienti, conformemente agli artt. 18-20 del regolamento UE 1169/2011, incluse le sostanze o i prodotti che provocano allergie o intolleranze;

- la classe commerciale dei prodotti agroalimentari, se la classificazione è prevista nelle norme specifiche (ad esempio, la frutta e la verdura fresca);
- nel caso dei prodotti da acquacoltura congelati e glassati, l'informazione sulla quantità di glassa oppure di pesce presente nel prodotto;
- nel caso dei prodotti di panetteria, il peso netto e la dicitura, secondo il caso, "pane prodotto da una base di impasto congelato" o "pane prodotto da una base di impasto surgelato".

Tutte le suddette informazioni devono essere presentate nel luogo di vendita a mezzo di cartelli appesi nei reparti concernenti i singoli prodotti non preimballati oppure in altro modo, purché direttamente accessibile per il consumatore.

Per completare l'argomento bisogna accennare al fatto che la normativa polacca in merito non è del tutto nuova. Già nel 2007 – a norma del regolamento nazionale sull'etichettatura dei prodotti alimentari, sostituito poi dal vigente regolamento del 2014 – il legislatore polacco aveva introdotto alcuni requisiti specifici sull'etichettatura dei prodotti non preimballati. Rispetto ai requisiti precedenti, quelli attuali sono comunque molto più complessi e dettagliati.

Si può anche constatare come, mentre a livello europeo si può notare una certa "liberalizzazione" delle regole in merito (basti confrontare il precedente art. 14 della direttiva 2000/13/CE), il legislatore polacco richiede piuttosto la fornitura di informazioni sempre più esaurienti, garantendo al consumatore l'opportunità di compiere scelte più consapevoli e realizzando con ciò uno degli obiettivi generali del regolamento FIC.

Portogallo

In Portogallo le autorità competenti sono in procinto di integrare le previsioni di cui al regolamento FIC con una specifica normativa nazionale relativa ai prodotti non preimballati. Il progetto di legislazione è stato notificato alla Commissione europea attraverso la già citata procedura TRIS ed al momento della redazione del presente articolo si è ancora in attesa del perfeziona-

mento della medesima e della conseguente entrata in vigore della norma. La procedura TRIS potrebbe concludersi nel giugno 2015, ma in ogni caso la bozza prevede un periodo transitorio di sei mesi per l'adeguamento da parte degli operatori.

Anche in Portogallo vi è una chiara distinzione tra alimenti non preimballati o imballati su richiesta del consumatore e quelli confezionati all'interno dell'esercizio commerciale per la vendita diretta a libero servizio.

Per i primi sarà necessario riportare la denominazione dell'alimento e, solamente qualora applicabili, le condizioni di conservazione, l'origine del prodotto e le istruzioni per l'uso. Le informazioni dovranno essere fornite in una posizione chiaramente evidente, a mezzo di qualunque supporto scritto (ad esempio, cartello, libro ingredienti ecc.) ed anche tramite dispositivi elettronici o audiovisivi.

Per i prodotti imballati per la vendita diretta, invece, anche in questo caso si è deciso di optare per la fornitura di tutte le informazioni a mezzo dell'etichetta. In particolare, sarà richiesta la presenza della denominazione dell'alimento, del peso netto, dei dati dell'operatore responsabile, della data di confezionamento o della data di scadenza e, ove applicabili, le condizioni di conservazione, l'origine del prodotto e le istruzioni per l'uso.

Rispetto all'informazione in materia di allergeni, essa dovrà essere fornita per tutte le categorie di prodotti non preimballati – ed anche per gli alimenti somministrati dalle collettività – a mezzo di etichetta o altro tipo di supporto scritto (ad esempio, cartello, libro ingredienti ecc.), anche di tipo elettronico o audiovisivo: in alternativa, dovrà essere chiaramente indicato con modalità evidenti per il consumatore come queste informazioni possono essere reperite. Per gli alimenti imballati per la vendita diretta al consumatore, invece, sarà permesso solamente esprimerle a mezzo di etichette o dei documenti che accompagnano l'alimento.

Italia

L'Italia, invece, ad oggi, non ha ancora emanato alcun atto legislativo in materia di fornitura delle informazioni sui prodotti non preimballati, né

ha notificato bozze di normativa alla Commissione europea tramite la procedura TRIS (direttiva 98/34/CE). I Ministeri competenti, tuttavia, stanno procedendo a una revisione della legislazione esistente in materia di etichettatura alimentare (d.lgs. 109/1992 e successive modifiche e integrazioni, di recepimento della direttiva 2000/13/CE), al fine di renderla compatibile con il regolamento FIC. In tale contesto, l'Italia provvederà anche a regolamentare le informazioni obbligatorie – e le relative modalità di fornitura – per i prodotti non preimballati.

In primo luogo, si evidenzia come la bozza del nuovo testo adotti una chiara distinzione tra gli alimenti confezionati sul luogo di vendita su richiesta del consumatore e quelli imballati all'interno dell'attività commerciale per la vendita diretta a libero servizio (il cosiddetto "preincarto"). Per i primi, le informazioni dovranno essere fornite con apposito cartello o altro sistema equivalente, applicato ai recipienti che contengono gli alimenti o al reparto in cui sono esposti, in maniera che esso sia bene in vista e a disposizione del cliente. Su di esso dovranno essere riportati la denominazione dell'alimento, l'elenco degli ingredienti con evidenziazione degli allergeni ai sensi dell'art. 21 del regolamento FIC, le condizioni particolari di conservazione – ove opportuno – e altre informazioni specifiche per particolari tipologie di prodotti (ad esempio, la data di scadenza per le paste fresche, il titolo alcolometrico, la percentuale di glassatura per i prodotti ittici surgelati, "decongelato" ove necessario ecc.).

Per i preconfezionati ai fini della vendita diretta, alla luce del fatto che essi hanno a tutti gli effetti un'etichetta, è stato invece disposto che le informazioni siano riportate direttamente sul "preincarto" e nello specifico: la denominazione dell'alimento, la quantità netta, la data in cui il prodotto è stato confezionato presso il punto vendita, la data di scadenza o il termine minimo di conservazione qualora il confezionamento sia avvenuto in atmosfera protettiva e l'indicazione degli allergeni contenuti secondo le modalità grafiche di cui all'art. 21 del regolamento FIC.

La bozza dovrebbe essere pubblicata nel primo semestre del 2015 e per quanto riguarda gli ali-





menti imballati sui luoghi di vendita e destinati al libero servizio, al momento, è previsto un periodo transitorio per l'adeguamento di un anno.

Per quanto riguarda invece la ristorazione, il 6 febbraio 2015 il Ministero della Salute ha diffuso una nota intitolata *"Indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività regolamento UE 1169/2011"*. Ai sensi della medesima, qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all'interno di una struttura (ad esempio, ristorante, mensa, scuola, ospedale ecc.), anche attraverso un servizio di catering o per mezzo di un veicolo o di un supporto fisso o mobile, deve fornire al consumatore finale le informazioni richieste dal regolamento FIC in materia di allergeni. Tali informazioni possono essere riportate sui menù, su appositi registri o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente.

Nel caso in cui si utilizzino sistemi elettronici di tipo "applicazioni per smartphone", codice a barre, codice QR ecc., questi non potranno essere in ogni caso predisposti quali unici strumenti per riportare le dovute informazioni, in quanto non facilmente accessibili a tutta la popolazione e dunque non sufficientemente idonei allo scopo. Gli obblighi di cui al regolamento FIC saranno considerati assolti anche nei seguenti casi:

- l'operatore del settore alimentare si limita ad indicare per iscritto, in maniera chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura del tipo: *"Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio"*;
- l'operatore del settore alimentare riporta, per iscritto, sul menù, sul registro o su apposito cartello, una dicitura del tipo: *"Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l'apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio"*.

È comunque necessario che, in ciascuna delle ipotesi sopra menzionate, le informazioni dovute

ai sensi del regolamento FIC risultino da idonea documentazione scritta, facilmente reperibile sia per l'autorità competente sia per il consumatore finale, di cui il personale avrà preventivamente preso visione e conoscenza con contestuale approvazione per iscritto.

La scelta circa la modalità da utilizzare per rendere edotto il consumatore finale è rimessa alla discrezionalità dell'operatore, che sceglierà la soluzione più idonea a seconda della propria organizzazione e dimensione aziendale. L'operatore, nel predisporre l'informativa scritta necessaria per adempiere all'obbligo di cui sopra, dovrà, inoltre, essere libero di indicare la presenza degli allergeni in rapporto alle singole preparazioni secondo le modalità che riterrà più opportune. Ciò potrà avvenire, per esempio, evidenziando nella lista degli ingredienti delle singole preparazioni la presenza degli allergeni, predisponendo una tabella che riporti tutte le quattordici categorie di allergeni previste dal regolamento e che, contestualmente, individui le preparazioni che le contengono, o secondo altre e diverse modalità che garantiscano comunque l'informazione corretta al consumatore.

Conclusioni

In conclusione, è opportuno evidenziare alcuni significativi trend, peraltro confermati dalle numerose notifiche TRIS susseguite in questi mesi (ad esempio, Croazia, Belgio, Grecia):

- in un'ottica di maggior protezione del consumatore, la fornitura delle informazioni relative agli allergeni solamente su richiesta è scoraggiata o permessa solamente qualora accompagnata da altri mezzi fisici o informatici di messa a disposizione delle medesime;
- gli alimenti preimballati per la vendita diretta sono sovente trattati in maniera differenziata, poiché soggetti a confezionamento e ad apposizione di un'etichetta vera e propria;
- non tutti gli Stati Membri – e per quanto concerne il presente articolo solamente l'Italia – prevedono per gli alimenti non preimballati l'evidenziazione grafica delle sostanze che possono causare allergie o intolleranze, ai sensi dell'art. 21 del regolamento FIC.